□ Risposta all'interrogazione n. 97 "Normativa regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi"

La Corte Costituzionale con sentenza n. 290/2009 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 11, concernente l'interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, sulla sanatoria degli abusi edilizi.

Lo Stato con l'articolo 32, commi 25-46, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, ha riaperto i termini del condono edilizio di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dettando anche ulteriori disposizioni al riguardo.

In particolare con l'art. 32, comma 27, lett. d) ha stabilito che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

La Regione Marche, in attuazione dei principi dettati dalla predetta legge statale, ha emanato la legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 il cui art. 2 comma 1, lett. a) stabilisce di conseguenza che non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive che "siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilità di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed all'art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/2003, imposti prima della realizzazione delle opere".

Con l'art. 1 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 11, la Regione Marche ha poi stabilito che la predetta norma deve essere interpretata nel senso che i "vincoli di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed all'articolo 32, comma 27, lettera d) della legge 24 novembre 2003, n. 326, impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere".

A seguito di impugnazione da parte dello Stato, la Corte costituzionale con sentenza n. 290 del 2-6 novembre 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/2009, limitatamente alle parole "ed all'articolo 32, comma27, lett. d) della legge 24 novembre 2003, n. 326".

La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto che in tal modo la Regione è andata al di fuori delle proprie competenze, in quanto "solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario; sicché la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio".

Conseguentemente non possiamo parlare di "vuoto normativo che la Regione dovrebbe sanare" semplicemente perché una normativa (statale e regionale) da applicare c'è sempre stata: la Corte Costituzionale ha chiarito, in modo definitivo, quale è la corretta interpretazione da dare a tale normativa precludendo un ulteriore intervento legislativo da parte della Regione.

Si informa inoltre che la legge regionale n. 11/2008 non è stata causa di alcuna domanda di condono, rivelatasi poi inammissibile, in quanto è stata emanata ben tre anni e mezzo dopo il termine previsto per la presentazione delle domande.

Infatti le domande di condono dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2004 (art. 6, comma 1, della L.R. n. 23/2004) mentre la L.R. n. 11/2008 è stata emanata il 27 maggio 2008 ed è entrata in vigore il 20 giugno 2008 (pubblicazione nel BUR n. 53 del 05/06/2008).

Lo scopo che si prefiggeva era soltanto quello di facilitare i Comuni nello smaltimento delle pratiche concernenti il condono edilizio, chiarendo un aspetto della relativa normativa.